

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FRA LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI E L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

### Preambolo

#### **Scopo**

Lo scopo di questo Memorandum of Understanding (MoU) è di facilitare gli scambi di informazioni fra la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nell'espletamento dei rispettivi mandati e compiti. Lo scambio di informazioni è un importante mezzo di prevenzione, individuazione e lotta ai casi di frode, corruzione e crimini correlati.

B.E.I. e A.N.AC. (di seguito le "Parti") si impegnano a:

### Scambio di informazioni

1. Nell'ambito dei rispettivi mandati in materia di pratiche fraudolente e corruttive e crimini correlati, le Parti potranno scambiare le informazioni ritenute necessarie, nel rispetto dei loro compiti, procedure e prassi, a condizione che la divulgazione di tali informazioni non costituisca un impedimento alle attività istituzionali delle Parti
2. Le informazioni fornite da una Parte all'altra dovranno essere sempre considerate strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate all'esterno delle rispettive organizzazioni, con le eccezioni previste dai paragrafi da 3 a 5 di seguito. Ai fini di questo MOU consulenti, consiglieri e fornitori di servizi, impiegati dalle Parti in adempimenti a compiti statutari, dovranno trattare le informazioni con la massima riservatezza.
3. Il dovere di riservatezza prescritto da questo MOU non si applica :

- (a) alle informazioni di pubblico dominio o generalmente accessibili al pubblico alla data dello scambio di informazioni fra le Parti;
  - (b) alle informazioni già conosciute dalla Parte richiedente al momento dello scambio di informazioni, o alle informazioni che si rendono accessibili da fonti che, a conoscenza della Parte richiedente, non sono soggette ad obblighi di riservatezza;
  - (c) alle informazioni che la B.E.I. è obbligata a fornire alle Autorità competenti dell'Unione Europea, in particolare OLAF e Corte dei Conti Europea, in base a vigenti trattati, leggi, regolamenti o accordi specifici;
  - (d) alle informazioni che una delle Parti del MoU è obbligata a divulgare per ordine della competente Autorità giudiziaria o in base a esistenti leggi e regolamenti, ivi incluso, nel caso della B.E.I, il EIB Group Transparency Policy. La Parte che riceve informazioni nella cornice di questo MOU ha l'obbligo di consultare l'altra Parte prima di divulgare dette informazioni, secondo i criteri enunciati nel par. 3. La Parte che riceve le informazioni sarà in ogni caso ritenuta responsabile del rispetto delle previsioni del par. 3 sulla divulgazione delle informazioni.
4. Se la divulgazione delle informazioni è necessaria in casi diversi da quelli previsti dal par.3 del MOU, la divulgazione dovrà essere effettuata solo su espresso consenso scritto della Parte che per prima ha fornito le informazioni. Tale consenso non potrà essere rifiutato senza validi motivi.
5. La fonte delle informazioni fornite da una delle Parti di questo MOU all'altra dovrà rimanere confidenziale e non potrà essere divulgata, a meno che: (a) ricada nelle previsioni del paragrafo 3; o (b) la Parte che ha per prima fornito le informazioni autorizzi la divulgazione della fonte. Tale consenso non potrà essere comunque rifiutato senza validi motivi.

#### **Collaborazione operativa**

6. Nei limiti dei rispettivi mandati, procedure e prassi, le Parti si danno mutua assistenza, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e la trattazione dei casi di reciproco interesse

#### **Collaborazione tecnica**

7. Nei limiti delle loro responsabilità e prassi, le Parti, nel quadro delle risorse disponibili, si forniranno reciproca assistenza tecnica, incluso lo scambio di buone prassi e di tutte le informazioni tecniche necessarie al buon andamento della cooperazione.

8. Lo scambio di buone prassi potrà includere :
- metodologie e mezzi per individuare frodi, corruzione e crimini correlati;
  - metodi ed expertise relativi alle tecnologie dell'informazione (IT) per processare ed analizzare i dati.

### **Punti di contatto**

9. Le parti designano un punto di contatto all'interno delle loro organizzazioni per facilitare le comunicazioni e gli scambi informativi in maniera efficace e riservata.

### **Protezione dei dati**

10. I trasferimenti di dati personali dalla B.E.I. all'ANAC ed il processamento, da parte del personale della B.E.I., di dati personali ricevuti dall' A.N.AC. saranno effettuati secondo il dettato del Regolamento (EC) No 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati .
11. I trasferimenti di dati personali da A.N.AC. alla B.E.I., ed il processamento da parte di ANAC dei dati personali ricevuti dalla B.E.I. saranno effettuati secondo i requisiti e in conformità con il Regolamento (EU) 2016/679.

### **Previsioni finali**

12. Questo MOU non crea obblighi finanziari in capo alle Parti. Tutte le attività intraprese dalla B.E.I. e dall'ANAC nel quadro di questo MOU sono subordinate alla disponibilità di risorse delle Parti.
13. questo MOU non darà vita ad obblighi giuridicamente vincolanti. Inoltre, le previsioni di questo MOU non vogliono superare o emendare in nessun modo I termini dei mandati delle Parti, delle loro regole statutarie o di altre previsioni normative. Nel caso di discrepanze fra le previsioni del MOU ed il quadro legale di ciascuna delle Parti, sarà quest'ultimo a prevalere.
14. Il presente Memorandum si applica nel pieno rispetto degli obblighi nazionali e internazionali applicabili alle Parti e in conformità al diritto dell'Unione europea

15. Il Memorandum produce i suoi effetti dopo la firma da parte del Vice Presidente della B.E.I., dell'Ispettore Generale della B.E.I. e del Presidente dell'A.N.AC., e potrà essere modificato a richiesta di ciascuna delle Parti. Ogni Parte potrà interrompere il MOU in ogni momento mediante richiesta scritta con preavviso di tre mesi. L'interruzione non pregiudicherà l'adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte.

16. Eventuali differenti interpretazioni di questo MOU saranno risolte tramite negoziati amichevoli fra le Parti.

Firmato in due originali a Roma il 13 settembre 2016, in italiano ed in inglese, entrambi i testi essendo autentici.

Banca Europea degli Investimenti  
(EIB)

Il Vice Presidente  
Dario Scannapieco

L'Ispettore Generale  
Jan Willem van der Kaaij

Autorità Nazionale AntiCorruzione  
(A.N.AC.)

Il Presidente  
Raffaele Cantone